



AVVISO DI PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. PRECISAZIONI.

Oggetto: Verbale di deliberazione n. 532 del 11/05/2021 di indizione di una procedura di rilancio del confronto competitivo tra i Fornitori LOTTO 7 dell'Accordo Quadro "Servizi Applicativi 2" stipulato da Consip – ID 1881 - CIG master 7145104658- CIG derivato 87582890BA - CUP D61B21001150005.

A seguito di segnalazione trasmessa da potenziale Ditta concorrente, di seguito trascritta, si rendono a riscontro le seguenti precisazioni.

Domanda:

"Spett.le Amministrazione, con riferimento all'Appalto Specifico n° 2802917 e alla Vs comunicazione contenente la risposta alla richiesta chiarimento (prot. provv 4019 del 2-7-2021), l'RTI (... ..) intende rappresentare quanto segue:

- Nella risposta al quesito n° 16 codesta Stazione Appaltante ha confermato che nell'ambito dell'Appalto Specifico:*

" ... non trovano applicazione i limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14 dell'art.105 in tema di subappalto, a seguito- rispettivamente- delle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, come specificato ex art. 28 del Contratto AQ che testualmente recita:" il Fornitore conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto nei limiti di cui all'art. 105 , d.lgs. 50/2016, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione che a seguito della sentenza C-63/18 , della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, che in questo contratto non trovano applicazione. "

- Tale disposizione è stata peraltro riportata nella documentazione di gara dell'appalto specifico ed in particolare nel documento "Richiesta d'Offerta", nel quale all'art.5 (SUBAPPALTO) è stato riportato: " ... Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che a seguito – rispettivamente- delle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019 non trovano applicazione. "*

- Nel seguito del Chiarimento n° 16 è stato dichiarato:*

"... da tale premessa deriva che la disciplina applicabile in materia di subappalto coincide con quella cronologicamente vigente al momento della pubblicazione del bando relativo all'AQ ...", "... tale normativa , pertanto vigente al momento dell'indizione dell'AQ manteneva il limite del 30% ...".

Ciò premesso , l'RTI (...) intende rappresentare che la risposta al quesito n° 16 presenta indicazioni contraddittorie, in quanto, le su citate sentenze della Corte di Giustizia Europea e le disposizioni previste nella documentazione di Gara (Richiesta d'Offerta), definiscono inequivocabilmente per questo Appalto Specifico, l'assenza di una percentuale massima di attività subappaltabili.

Pertanto, l'RTI (...) chiede alla Stazione Appaltante di comunicare un Errata Corrige al suddetto Chiarimento n° 16 e di concedere la necessaria Proroga alla scadenza dell'Appalto Specifico fissando un nuovo termine in coerenza con la normativa vigente”.

Risposta:

Le sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, sanzionano il “ *limite obbligatorio e generalizzato*” al subappalto ma , nel regolare il contratto di subappalto ex art. 71 della Direttiva 2014/24/UE, ammettono che delle limitazioni possano essere introdotte dagli Stati membri rispetto alla normativa europea, purché frutto di una valutazione caso per caso effettuata dalla stazione appaltante e motivata.

Questa Stazione appaltante, ferma restando la previsione delle clausole inserite in occasione della stipula dell'accordo quadro da Consip in osservanza delle sentenze europee su citate, ha ritenuto di conservare, stante la specificità dei servizi oggetto dell'appalto in parola, la previsione di cui all'art. 13 del Capitolato d'oneri relativamente alla necessità che si mantenga il limite del subappalto entro il 30% dell'importo complessivo dell'appalto, come richiamato nel chiarimento n. 16 (prot. provv 4019 del 2-7-2021). Tale facoltà, come detto, è espressamente riconosciuta dalle sentenze comunitarie e dall'art. 71 della Direttiva 2014/24/UE su richiamate.

Considerato lo specifico contesto di gara, infatti, questa stazione appaltante sostiene, a precisazione, la necessità di non incorrere in una eccessiva frammentazione dei servizi oggetto dell'appalto e la conseguente esigenza di mantenere il limite entro la quota del 30% del valore dell'appalto in ragione della natura “tecnica” delle prestazioni altamente specialistiche, la cui eccessiva frammentazione potrebbe incidere a detrimento della qualità complessiva della prestazione oltre che rivelarsi contraddittoria dell'unicità ed indivisibilità del lotto.

Peraltro, nel caso di specie, l'ampia partecipazione degli operatori economici appartenenti allo specifico mercato è già ampiamente assicurata dalla circostanza che ciascuno dei potenziali concorrenti dell'ASpecifico concorre nelle forme del RTI. Si consideri che ciascun raggruppamento è costituito a sua volta, in media, da n. 4 / 5 Operatori economici.

Si ribadisce, pertanto, che, con specifico riferimento alla fattispecie che ci occupa, si ritiene ragionevole, proporzionata e congrua la limitazione quantitativa del subappalto corrispondente alla percentuale stimata del 30% dell'importo complessivo. Un' ulteriore frammentazione delle prestazioni, tra l'altro, oltre a sembrare eccessiva e dannosa per la complessità del sistema dei servizi ivi previsti, non consentirebbe di assicurare agevolmente l'”integrità” e l' “immunità” dell'appalto da infiltrazioni criminali .

Resta fermo e valido quanto pertanto quanto stabilito al punto 13 del Capitolato d'Oneri dell'AQ e dell'art. 16 dello schema di contratto AS allegato alla “richiesta di offerta”, e ferma restando la necessaria indicazione della terna degli eventuali subappaltatori e delle parti da subappaltare .

Si richiamano ulteriormente le previsioni della richiesta di offerta in merito che precisa “*Alla presente procedura deve intendersi applicabile quanto previsto nel D.lgs. 50/2016, nella versione vigente al momento di pubblicazione del bando dell'Accordo Quadro succitato, eccezion fatta per quanto attiene alla rimozione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14 dell'art. 105 in tema di subappalto, che a seguito – rispettivamente- delle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019 non trovano applicazione.*”

Ed inoltre: “*Ai fini dell'affidamento in subappalto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve:*

*·aver indicato nella prima fase di aggiudicazione dell'AQ di voler ricorrere al subappalto;
·indicare, all'interno dell'Offerta economica per l'AS, le parti del servizio oggetto di subappalto.*"

Per quel che riguarda specificatamente il dispositivo della richiamata sentenza n. C-402/18, intervenuta anche in merito al limite imposto dall'art. 105, comma 14, del D.Lgs.vo nr. 50/2016, si rimanda all'art. 16 dello schema di contratto allegato alla richiesta di offerta. Alla luce della clausola dell'AQ di disapplicazione del comma 14 art. 105 Codice appalti in ogni caso deve essere garantito il rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali.

Ciò posto, alla luce della richiesta su citata, e considerata la rilevanza della tematica, la sua particolare incidenza nella predisposizione dell'offerta e l'approssimarsi della scadenza, si ritiene di potere autorizzare un ulteriore proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte fissando:

- **la nuova data di scadenza alle ore 16:00:00 del giorno 15 Luglio 2021**

Qualora nelle more della pubblicazione del presente avviso siano pervenute offerte di gara, Si comunica che, in applicazione analogica dell'art. 79, c. 5 bis Codice appalti, fino alla scadenza del termine prorogato questa Stazione appaltante assicura il mantenimento della segretezza delle offerte eventualmente già inviate.

È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla, ove ritenuto necessario, ed eventualmente sostituirla.

A seguito della presente proroga il dies a quo relativo al decorrere dei 180 giorni di validità delle offerte (di cui al paragrafo 2.2.2 della richiesta di offerta) si intende conseguentemente variato.

Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di gara.

Catania, 09/07/2021

Il RUP
Ing. Mario Bisignano